



Cineca Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

Altre sedi operative:

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI E PATRIMONIO DOCUMENTALE - CIG 9027833378

TRA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CF. 00317740371 - P.IVA 00502591209) con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli n. 6/3, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Appaltante”).

E

_____ (CF. _____ P.IVA _____) con sede legale in _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, indirizzo PEC _____, che interviene nel presente atto nella persona di _____, in qualità di _____ (di seguito “Esecutore”).

Premesso che:

- L'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e all'art. ____ del presente contratto mediante _____ dell'importo di _____.
- L'Esecutore ha presentato a garanzia dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto idonea polizza RCT-RCO mediante polizza n. _____ e secondo le previsioni di cui all'art. 11 del presente contratto.
- Ai fini delle verifiche antimafia si applica l'art. 3, comma 2, della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021. Qualora dalle risultanze della Prefettura dovessero emergere cause ostative, si procederà con la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia definitiva e con la segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- Si applica, qualora necessario, quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021.
- L'Esecutore ha dichiarato in corso di procedura di voler subappaltare le seguenti attività _____
- Il presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale della procedura n. G00372 sul Portale Appalti dedicato di CINECA;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e la dematerializzazione - oltre che dei necessari servizi connessi ed eventuali - degli archivi cartacei degli enti/soggetti giuridici richiedenti meglio dettagliati alla voce "Fruitori" del Capitolato tecnico allegato.

2. Specifiche/modalità di esecuzione del servizio

Le specifiche modalità di esecuzione ed esigenze dell'Appaltante sono meglio descritte, oltre che ne prosiegua del presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica allegati e costituenti parte integrante e sostanziale.

I singoli progetti di digitalizzazione/dematerializzazione verranno attivati, all'occorrenza, su esplicita richiesta di processo/progetto dell'Appaltante secondo quantitativi e modalità che verranno di volta in volta specificati. Il Direttore dell'Esecuzione è Elisa Rinieri.

3. Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'Appaltante ed accettato dall'Esecutore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, nonché dai documenti allegati e richiamati in calce al contratto medesimo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in quanto costituenti parte integrante, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Codice civile, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia ivi comprese la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, le Linee Guida AGID ed il d.lgs. 82/2005.

Eventuali condizioni generali di vendita/esecuzione/clausole apposte su fatture, note, corrispondenza, o altro documento/comunicazione da parte dell'Esecutore saranno da ritenersi nulle qualora non previste alla firma del presente contratto o qualora in contrasto con le prescrizioni del medesimo e dei relativi allegati.

Le prescrizioni del presente contratto prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti degli allegati.

4. Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul documento contrattuale (di seguito "stipula") o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

Il contratto ha durata di 36 mesi dalla stipula o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata.

L'Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni già previsti all'interno del presente contratto.

L'importo "massimo stimato" di cui al successivo art. 6 sarà in ogni caso utilizzabile, fino ad esaurimento ed indipendentemente dalla durata totale del contratto, per l'esecuzione di ciascuna attività prevista nel presente contratto e/o nei relativi allegati.

La facoltà di rinnovo sarà esercitabile con l'invio - prima della scadenza - di idonea comunicazione tramite portale Appalti del CINECA.

Relativamente all'esecuzione delle attività "a misura" si specifica che l'eventuale raggiungimento anticipato del valore stimato massimo del contratto di cui all'art. 6, comporterà l'impossibilità di emettere ulteriori richieste di servizio.

Ove al raggiungimento del termine massimo di durata del presente contratto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, dovesse risultare ancora un importo residuo è facoltà dell'Appaltante dare prosecuzione all'esecuzione del contratto fino ad esaurimento dell'importo massimo stimato.

Si specifica che l'Esecutore dovrà garantire l'Appaltante in merito ad eventuali contestazioni circa la regolarità dei contenuti degli archivi digitali per la durata di 12 mesi decorrenti dalla regolare conclusione/collaudato di ciascun processo/progetto.

Dovranno essere rispettate le tempistiche di esecuzione che verranno di volta in volta definite tra le parti oltre che quelle già specificate nel Capitolato Tecnico allegato.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e dei relativi allegati comporteranno l'applicazione di penali quantificate, in base alla gravità dell'inadempimento, secondo i limiti prescritti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 considerato anche quanto previsto al punto 7 del Capitolato tecnico allegato.

Gli inadempimenti contrattuali e ritardi che diano luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Esecutore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, saranno applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il raggiungimento di un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale può costituire titolo per la risoluzione del contratto.

Lo specifico ammontare della penale viene individuato dal RUP.

Qualora le prestazioni oggetto del contratto non corrispondano perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire le prestazioni a terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni.

E' comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito da CINECA.

5. Ultimazione prestazione – Verifica regolare esecuzione/conformità

È onere dell'Esecutore comunicare all'Appaltante l'avvenuta ultimazione di ciascuna richiesta di processo/progetto.

Il RUP, o il referente incaricato, procederà entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore e in caso di esito positivo emetterà il certificato di ultimazione/o documento e/o comunicazione equivalente (ex art. 25 DM n. 49/2018).

Ai sensi dell'art. 113-bis, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP, o il referente incaricato, rilascia il certificato di pagamento/dichiarazione/comunicazione equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Esecutore.

Il certificato di pagamento (o documento/comunicazione equivalente) non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Si applica l'art. 102 del d.lgs. 50/2016 per quanto non espressamente previsto.

6. Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

L'importo stimato massimo del contratto, compensato parte "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del d.lgs. 50/2016, e parte a "misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee) del d.lgs. 50/2016 è pari ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa) così composti:

- a) € _____ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione delle attività "a corpo" relative a tutto quanto necessario all'acquisizione e messa in opera della infrastruttura di tracciamento sicurezza;
- b) massimi stimati € _____ (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) per l'esecuzione delle attività "a misura" che verranno compensati sulla base del prezziario offerto dall'Esecutore in sede di gara ed allegato al presente contratto.

Si specifica che, relativamente alla voce di prezzo di cui al punto 10 del prezziario allegato, l'Appaltante procederà al pagamento delle unità documentali tracciate fino ad un massimo di € 60.000,00 (IVA esclusa). Una volta raggiunto il tetto massimo prestabilito l'Esecutore dovrà comunque garantire il tracciamento delle necessarie unità documentali richieste senza che nulla venga corrisposto dall'Appaltante.

Detta stima, relativamente alla parte "a misura", non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Appaltante dal momento che i relativi servizi saranno attivati esclusivamente con idonee ed eventuali richieste di processo/progetto trasmesse all'Esecutore.

Non è stato redatto il DUVRI in quanto trattasi di servizio di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008.

I costi nella manodopera sono stimati nell'60% del valore totale dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: entro 30 giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura.

La fatturazione avverrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 come di seguito specificato:

- relativamente al pagamento delle attività “a corpo” al momento della regolare conclusione del primo progetto/processo che verrà richiesto dall’Appaltante;
- per quanto riguarda le attività “a misura” ad avvenuta e regolare conclusione di ciascun progetto/processo;

In merito all’anticipazione si rimanda all’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016

Al fine di consentire all'Appaltante il/i pagamento/i, l'Esecutore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a: **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO VIA MAGNANELLI 6/3 40033 CASALECCHIO DI RENO Codice Fiscale 00317740371 Partita IVA 00502591209**

Le fatture dovranno essere altresì inoltrate all’indirizzo PEC cineca@pec.cineca.it e riportare obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- oggetto dell’appalto;
- periodo di competenza;
- codice identificativo di gara (CIG) ed eventuale CUP;
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- la dicitura “scissione dei pagamenti” (split payment);

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a tal fine si richiamano le previsioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti/agggregazioni di Concorrenti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente alla capogruppo/mandataria, salvo differente ed esplicita indicazione da parte dell’Esecutore.

7. Modifiche contrattuali e invariabilità dei prezzi

In nessun caso l’Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell’Appaltante.

Qualora l’Esecutore esegua variazioni o addizioni alla documentazione di gara senza previa approvazione dall’Appaltante, deve ripristinare nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto. Per le modifiche sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto.

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Esecutore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

8. Obblighi ulteriori dell'Esecutore e Requisiti di esecuzione

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.

La responsabilità sarà esclusivamente in capo all'esecutore anche nei casi in cui il medesimo sarà coadiuvato dai dipendenti del CINECA/fruitori durante l'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

L'Esecutore è tenuto ad ottemperare ai necessari obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Esecutore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga a risarcire l'Appaltante in caso di sanzioni derivanti da accertate violazioni degli obblighi retributivo/contributivi e/o da violazione delle condizioni di lavoro imposte dalla vigente normativa effettuate dalle autorità competenti. Resta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ss.mm.ii.

L'Esecutore in linea con le previsioni di cui alla L. 48/2008 si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione dei reati informatici ivi previsti, oltre che di quelli stabiliti dall'ulteriore normativa in materia. L'Esecutore si impegna ad adottare ogni

comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware).

L'Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle previsioni di cui agli allegati contrattuali.

Requisiti di esecuzione:

L'Esecutore si obbliga altresì a:

- garantire la presenza minima dello staff di progetto, dotato delle necessarie attestazioni/competenze meglio specificate al punto 5 del Capitolato Tecnico allegato;
- garantire la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale.

9. Subappalto

Si applica quanto previsto all'art. 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ivi inclusi i contenuti dell'art. 49 del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021.

10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è determinato in base alle prescrizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM n. 31/2018.

11. Polizza RCT-RCO

L'Esecutore ha altresì stipulato una polizza che assicuri, per tutta la durata contrattuale, la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) ed a prestatori d'opera (RCO).

Il massimale della polizza non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 per anno assicurato.

In caso di polizza annuale, la stessa assicurazione deve essere rinnovata periodicamente onde assicurare la copertura sino al termine sopra citato.

La mancata regolarità della copertura assicurativa da parte dell'Esecutore esonera l'Appaltante dal pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre che dalle altre conseguenze previste pattiziamente o per legge.

La polizza dovrà comunque contenere apposita clausola in ordine alla rinuncia al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante, compresi suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere, oltre che apposita specificazione in ordine al fatto che la Stazione appaltante (suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) debbano essere considerati "terzi" e quindi risarcibili per fatto imputabile all'Appaltatore ai sensi di Legge.

Restano a totale carico dell'Esecutore eventuali maggiori oneri, esborsi, danni non coperti o maggiori rispetto ai massimali assicurati.

12. Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

L'Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle prestazioni oggetto del contratto. All'esito di tali verifiche, qualora emergessero inadeguatezze nella prestazione effettuata, l'Appaltante si riserva di richiedere la rimodulazione qualitativa della prestazione.

(clausola da ritenersi applicabile ove pertinente in relazione all'oggetto dell'affidamento) L'Appaltante si riserva il diritto di svolgere direttamente con propri auditor o per mezzo di auditor esterni delegati da CINECA stesso, ispezioni e verifiche presso i locali dell'esecutore. Le attività di audit saranno volte a verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza eventualmente pattuiti nel corso della procedura e in ogni caso degli standard qualitativi individuati e intercettare e gestire eventuali situazioni di rischio in relazione alla regolamentazione consortile vigente. Gli audit dovranno essere concordati con un rappresentante dell'esecutore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'audit. L'auditor del CINECA dovrà essere accompagnato da personale dell'esecutore durante tutta l'ispezione.

13. Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'Appaltante può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dall'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati;
- qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificabile, sospenda l'esecuzione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore di qualsiasi obbligo previsto a pena di risoluzione ai sensi del presente contratto e dei relativi allegati;
- in caso l'Esecutore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge 136/2010);
- in caso di raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- in caso di mancato accordo per 3 volte consecutive sulle tempistiche/modalità operative/personale coinvolto nel progetto di cui al punto 7 del Capitolato tecnico allegato.

14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Esecutore tutte le eventuali spese finalizzate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Appaltante.

15. Riserve e Foro competente

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

16. Tutela dei dati e riservatezza

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Esecutore, resta comunque obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

17. Cessione dei crediti

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trova applicazione le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

Qualora le operazioni oggetto del contratto richiedano il trattamento di dati personali, L'Esecutore si impegna a conformarsi alla normativa vigente, ed in particolare alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di trattamento di dati personali (nel prosieguo, GDPR), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare del trattamento (CINECA o Fruitore) ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

L'Esecutore dichiara di conoscere il contenuto della documentazione di cui alla sezione "atti generali" presente sul sito internet di CINECA alla sezione "amministrazione trasparente".

I Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

II Tipologia di dati trattati: verranno trattati dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi.

III Periodo di conservazione: fino alle necessità di comprovare quanto dichiarato all'interno della procedura di gara, e successivamente per l'esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

IV Fonte da cui hanno origine i dati: dichiarazioni fornite dall'Esecutore all'interno della procedura di affidamento e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.).

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

V Titolare del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VI Responsabile del trattamento: CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli, n.6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) – ITALIA.

VII Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del Concorrente richieste per l'esecuzione di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

IX L'Esecutore si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

Art. 2 – Specifiche / modalità di esecuzione del servizio

Art. 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Art. 6 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Art. 7 - Modifiche contrattuali e invariabilità dei prezzi

Art. 8 - Obblighi ulteriori dell'Esecutore

Art. 11 - Polizza RCT-RCO;

Art. 12 - Vigilanza, controllo e politiche di sicurezza

Art. 13 - Recesso, risoluzione, clausola risolutiva

Art. 15 - Riserve e Foro competente

Art. 16 - Tutela dei dati e riservatezza

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Capitolato Tecnico;
2. Offerta Tecnica;
3. Offerta Economica;
4. Linee Guida AGID;
5. Garanzia Definitiva;
6. Polizza RCT-RCO;
7. Eventuale e pertinente documentazione presentata dall'Esecutore in sede di gara;

Luogo, data _____

L'Appaltante: _____

L'Esecutore: _____

L'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta come specificato nell'allegato "Modulo Imposta Bollo"